



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BRESCIA

Registrazione di Atto Privato

Il 19/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4 , serie 3 , numero 2309

data di stipula: 09/09/2025

ident.vo telematico: TM425L002309000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 04473210989

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04473210989				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0 , 00

Imposta di Bollo: 0 , 00

Altre imposte: 0 , 00

Sanzioni: 0 , 00

Interessi: 0 , 00

Modalità di pagamento:



IL FUNZIONARIO (*)
Federico Santoro
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

EVERGREENBRESCIA - A.P.S.

Sede in VIA CROCIFISSA DI ROSA N. 3 – BRESCIA (BS)

Codice Fiscale 04473210989, P.IVA 04473210989



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 09 del mese di settembre, alle ore 18:00 in Brescia Via Crocifissa di Rosa n.3 – presso lo Studio Cervi – Minini – Volpe - Commercialisti Associati, si è riunita in forma totalitaria, l'Assemblea straordinaria dell'associazione EVERGREENBRESCIA – A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica art. 12) dello statuto sociale al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore).

Ai sensi dell'art.8) dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, il Signor Cervi Luca, che, con il consenso unanime dei presenti, invita il Vicepresidente Signor Picchioni Matteo, presente fisicamente presso la sede di convocazione, a fungere da Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea, pur in assenza delle formalità per la convocazione, è validamente e legalmente costituita in forma totalitaria per deliberare ai sensi dell'art.11) dello Statuto, in quanto sono fisicamente presenti e in parte collegati in audio-video conferenza, tutti gli associati, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa, come disposto dall'art.8) dello Statuto, come da foglio presenza conservato agli atti;
- ai partecipanti collegati in audio-video conferenza, che sono identificati, è consentito seguire la discussione nonché intervenire simultaneamente e ricevere, trasmettere o visionare documenti;

2C

nov

- sono presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo;

Per
del

- i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sull'argomento da discutere;

dichiara pertanto aperta la discussione e passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Le
ad
Set

Il Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, comunica all'Assemblea che la presente adunanza si è resa necessaria per completare l'iter di iscrizione dell'Associazione Evergreen al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore).

In data 04/07/2025, infatti, è stata presentata dal Consiglio direttivo l'istanza di iscrizione al RUNTS che è stata sospesa in fase di istruttoria a seguito della verifica da parte degli organi competenti della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l'iscrizione dell'Ente al registro, così come previsto dall'art.9, comma 1, del D.M. 106/2020.

Il Presidente legge, quindi, la comunicazione ricevuta via Pec dall'associazione in data 26/08/2025, conservata agli atti, nella quale viene esplicitamente richiesta: la modifica dell'art. 12) dell'attuale statuto sociale con relativa approvazione dell'assemblea dei soci, la registrazione del nuovo statuto presso l'agenzia delle Entrate competente e l'invio dei documenti, in risposta alla suddetta PEC entro il 25/09/2025 (entro 30gg dalla ricezione della comunicazione di sospensione dell'iter di iscrizione dell'associazione al RUNTS).

Il Presidente ricorda che, per quanto disposto dall'art. 11) dello Statuto sociale, la modifica statutaria deve essere deliberata dall'assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria, ed invita, pertanto i presenti a deliberare in merito.

Precisa, inoltre che di fatto, la modifica da apportare all'art. 12) dello statuto riguarda un aspetto meramente "formale" ai fini di renderlo più chiaro rispetto all'attuale

22 22

"versione"; per tutti gli altri aspetti, infatti, lo statuto risulta essere già conforme ai dettami del Codice del Terzo settore.

Il Presidente procede ad illustrare all'assemblea le soluzioni ipotizzate dal Consiglio Direttivo per la nuova versione dell'art. 12) dello Statuto e le relative implicazioni tecniche, leggendo il testo dell'articolo nella versione proposta all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare l'art. 12) dello Statuto sociale dell'Associazione "EvergreenBrescia", nella nuova formulazione come risultante dall'allegato N.1) del presente verbale.
- di autorizzare il Consiglio direttivo in persona del suo Presidente ad attuare tutte le azioni necessarie ai fini del completamento dell'iter di iscrizione dell'associazione Evergreen APS al RUNTS, dando per rato et valido sin da ora il loro operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Cervi Luca) Luca Cervi

(Picchioni Matteo) Matteo Picchioni

ALLEGATI:

1. NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE (ALLEGATO N.1).



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 19/09/2025

al N. 2309 serie 3

versati € _____

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

Federico Santoro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

2C

STATUTO ASSOCIAZIONE

"EVERGREENBRESCIA – Associazione di promozione sociale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "EVERGREENBRESCIA - Associazione di promozione sociale o APS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "EVERGREENBRESCIA APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di promozione sociale o APS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede a Brescia (BS), via Crocifissa di Rosa n. 3, CAP 25128.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione, anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza dei propri associati, si propone di sviluppare una serie di progetti verso l'individuo, le imprese e le scuole, tra cui:

- la promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione alle varie problematiche ambientali, come l'inquinamento e i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute, tramite clean up sul territorio, comunicazione e divulgazione via social media;
- l'organizzazione di incontri, seminari, corsi di formazione e percorsi didattici per tutti i soggetti interessati a tali tematiche (tra cui scuole, imprese/enti, associazioni e gruppi di cittadini).

L'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza ambientale e storica locale necessaria a una transizione culturale ecologista. La valorizzazione del territorio in cui si vive permette una vera sensibilizzazione dei cittadini, che conoscendo le risorse ne vedono le opportunità anche sociali ed economiche.

L'Associazione intende inoltre coinvolgere le aziende, i cittadini e le P.A. in azioni orientate allo sviluppo sostenibile, in linea con gli SDGs (Sustainable Development Goals) definiti dall'Onu quali obiettivi globali per il 2030, con una particolare attenzione alla lotta contro i cambiamenti climatici (tra cui il riscaldamento globale), e la riduzione della CO2 equivalente emessa.

In particolare verranno messe in atto iniziative, eventi, servizi e progetti finalizzati alla conoscenza dei valori della CO2 emessa nelle varie attività, siano esse svolte da imprese, enti locali, individui, o scuole.

Si perseguirà la promozione di iniziative di dialogo e cooperazione con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o di imprese nonché la promozione di alleanze e rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggono scopi analoghi; l'obiettivo è di costruire delle reti locali e comunità territoriali sempre più inclusive, sostenibili, solidali e forti nel raggiungere il fine comune di lasciare un mondo migliore ai posteri.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle mettendo a disposizione, nel caso siano persone fisiche, gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa (condizione che si realizza decorsi 180 giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota stessa);
- c) recesso mediante presentazione di dimissioni scritte;
- d) esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, quali ad esempio, inosservanza grave delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, comportamento compromettente il buon nome e il buon funzionamento dell'Associazione, appropriazione di beni di proprietà dell'Associazione e del personale operante in essa, condotta gravemente offensiva nei confronti degli organi istituzionali dell'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l'Assemblea dei Soci; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 8. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un socio nominato dall'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

ARTICOLO 9. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e pertanto le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 10. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- e) la deliberazione sul numero e sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione e contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni o altro di un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione alla prima riunione.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Si specifica che nel caso in cui vengano meno (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni o altro) uno o più amministratori, non risulta applicabile l'istituto della cooptazione. Ne consegue che non è possibile ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. La cooptazione sarebbe infatti non conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e nello specifico contraria ai principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione delle relazioni allegate ai bilanci, sia preventivo che d'esercizio.

ARTICOLO 14. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 16. *Il Tesoriere*

Il Tesoriere, ove necessario in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo, è il responsabile della gestione operativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, il tutto sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Tale carica può essere rivestita anche dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 17. *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di uno o tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, se composto di tre membri, alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile; in tal caso se composto di tre membri tutti i componenti devono essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

22

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.Lgs. 117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.



Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24. *Clausola compromissoria*

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, ivi compresi i membri del Consiglio direttivo, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro, amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro

Le

novanta giorni.

ARTICOLO 25. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.



22